



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 luglio 2023  
(OR. en)

11150/23

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2023/0217 (NLE)**

---

**ECOFIN 675  
FIN 698  
UEM 209**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Francia

---

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021  
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza  
della Francia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,  
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PRR) da parte della Francia il 28 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha approvato tale valutazione mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021")<sup>1</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il contributo finanziario massimo per il sostegno finanziario non rimborsabile per ciascuno Stato membro deve essere aggiornato entro il 30 giugno 2022 secondo la metodologia ivi indicata. Il 30 giugno 2022 la Commissione ha presentato i risultati dell'aggiornamento al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (3) Il 20 aprile 2023 la Francia ha presentato alla Commissione il PRR nazionale modificato, comprendente un capitolo dedicato al piano REPowerEU, in conformità dell'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241.
- (4) Il PRR modificato tiene conto del contributo finanziario massimo aggiornato in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. Esso include una richiesta motivata alla Commissione di presentare una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, con la motivazione che, a causa di circostanze oggettive, parte del PRR non può più essere realizzata. Le modifiche del PRR presentate dalla Francia riguardano 30 misure.

---

<sup>1</sup> Cfr. i documenti ST 10162 2021 INIT e ST 10162 2021 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

- (5) Il 12 luglio 2022 il Consiglio ha formulato raccomandazioni rivolte alla Francia nell'ambito del semestre europeo. Il Consiglio ha tra l'altro raccomandato alla Francia di procedere con l'attuazione del PRR, di ampliare gli investimenti pubblici per le transizioni verde e digitale, anche ricorrendo al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 ("dispositivo"), e di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, in particolare accelerando la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e promuovendo l'efficienza energetica. Il Consiglio ha inoltre raccomandato alla Francia di perseguire una politica di bilancio volta a conseguire posizioni di bilancio a medio termine prudenti per il periodo successivo al 2023, di riformare il sistema pensionistico, di affrontare la carenza di competenze e le sfide specifiche del sistema educativo. Dopo aver valutato i progressi nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese del 2019 e del 2020 al momento della presentazione del PRR nazionale modificato, la Commissione ritiene che la raccomandazione 4.3 del 2019 (promozione della crescita delle imprese) e la raccomandazione 3.1 del 2020 (accesso delle imprese ai finanziamenti) siano state pienamente attuate. Sono stati compiuti progressi sostanziali per quanto riguarda la raccomandazione 1.4 del 2019 e la raccomandazione 1.4 del 2022 (riforma del sistema pensionistico), la raccomandazione 3.1 del 2019 e la raccomandazione 3.8 del 2020 (investimenti a favore della R&S), la raccomandazione 3.3 del 2019 e la raccomandazione 3.7 del 2020 (infrastrutture digitali), la raccomandazione 4.1 del 2019 e la raccomandazione 4.3 del 2020 (semplificazione del sistema fiscale e riduzione delle imposte sulla produzione), la raccomandazione 1.2 del 2020 (resilienza del sistema sanitario), la raccomandazione 2.1 del 2020 e la raccomandazione 2.2 del 2020 (mitigare l'impatto occupazionale e sociale della crisi, anche attraverso la promozione delle competenze), la raccomandazione 3.2 del 2020 e la raccomandazione 3.3 del 2020 (anticipazione dei progetti di investimento pubblici maturi e promozione degli investimenti privati per favorire la ripresa economica), la raccomandazione 3.4 del 2020 (riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti), e la raccomandazione 1.2 del 2022 (ampliamento degli investimenti pubblici per le transizioni verde e digitale).

- (6) La presentazione del PRR modificato ha fatto seguito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi. Unitamente al PRR nazionale modificato è stata presentata la sintesi delle consultazioni. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR modificato, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del medesimo regolamento.

Aggiornamenti basati sull'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241

- (7) Il PRR modificato presentato dalla Francia aggiorna 13 misure per tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato. La Francia ha spiegato che, poiché il contributo finanziario massimo è sceso da 39 368 318 474 EUR<sup>1</sup> a 37 448 495 278<sup>2</sup>, non è più possibile finanziare tutte le misure del PRR originario. È stato eliminato un investimento per un importo totale di 250 milioni di EUR e 12 investimenti sono stati ridimensionati per un importo totale di 1 662 milioni di EUR. La Francia ha spiegato che alcune misure dovrebbero essere eliminate o ridimensionate a causa della riduzione dell'importo assegnato e che altre dovrebbero essere ridimensionate in vista della riduzione dell'importo assegnato e delle circostanze oggettive che incidono sulla loro attuazione.

---

<sup>1</sup> Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Francia di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

<sup>2</sup> Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Francia di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

- (8) Il PRR modificato non contiene più l'investimento C5.I1 (Fondi di investimento regionali) che contribuisce a un "fondo di fondi" volto a rafforzare la competitività e la capacità d'investimento delle PMI, nell'ambito della componente 5 (Sostegno alle imprese). È pertanto opportuno rimuovere dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 la descrizione di tale misura nonché i traguardi e gli obiettivi associati.

- (9) Il PRR modificato presentato dalla Francia modifica inoltre le misure di cui alle componenti 2 (Ecologia e biodiversità), 3 (Infrastrutture e mobilità verde), 4 (Energie e tecnologie verdi), 6 (Sovranità tecnologica e resilienza), 7 (Digitalizzazione dello Stato, dei territori, delle imprese, della cultura), e 8 (Protezione del lavoro, giovani, disabilità, formazione professionale), al fine di riflettere il contributo finanziario massimo aggiornato. In particolare le misure seguenti sono state modificate per ridurre il livello di attuazione richiesta rispetto al PRR originale, per riflettere la riduzione dell'importo assegnato: parte dell'investimento C2.I6 (Reti idriche sicure) relativo al trattamento dei fanghi di depurazione nell'ambito della componente 2 (Ecologia e biodiversità), senza alcun impatto diretto sul relativo obiettivo; parte dell'investimento C3.I2 (Sostegno all'acquisto di veicoli puliti) riguardante il bonus ecologico per l'acquisto di veicoli pesanti puliti, compresa l'eliminazione dell'obiettivo 3-17 nell'ambito della componente 3 (Infrastrutture e mobilità verde); la prima sottomisura dell'investimento C4.I2 (Sviluppare idrogeno decarbonizzato) riguardante l'istituzione di un meccanismo per sostenere la produzione di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, compresa l'eliminazione degli obiettivi 4-5 e 4-6 e 4-7; l'investimento C4.I3 (Piano di sostegno al settore aeronautico), compresa la riduzione degli obiettivi 4-10 e 4-12 nell'ambito della componente 4 (Energie e tecnologie verdi); l'investimento C6.I1 (Preservare l'occupazione nel settore della R&S), compresa la riduzione dell'obiettivo 6-4 nell'ambito della componente 6: Sovranità tecnologica e resilienza; parte dell'investimento C7.I1 (Potenziamento digitale delle imprese), compresa la riduzione dell'obiettivo 7-16; tre sottomisure dell'investimento C7.I11 (Sostegno ai settori culturali e alle ristrutturazioni del patrimonio), ossia il piano del settore stampa, il piano settoriale del libro e il piano settoriale per il cinema, compresa l'eliminazione dei traguardi 7-32, 7-33 e 7-34 nell'ambito della componente 7 (Digitalizzazione dello Stato, dei territori, delle imprese, della cultura); l'investimento C8.I2 (Riqualficazione attraverso programmi di formazione duale (Pro-A)), compresa la riduzione dell'obiettivo 8-9; l'investimento C8.I6 (Creazione di posti di lavoro per i giovani nel settore dello sport), compresa la riduzione dell'obiettivo 8-13; l'investimento C8.I9 (Garanzie sostenute dallo Stato per prestiti destinati agli studenti), compresa la riduzione dell'obiettivo 8-16; l'investimento C8.I10 (Corsi personalizzati per giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni che non soddisfano i requisiti di formazione), e l'investimento C8.I18 (Contenuti didattici digitali: piattaforme per i contenuti digitali), compresa la riduzione degli obiettivi 8-25 e 8-26 nell'ambito della componente 8 (Protezione del lavoro, giovani, disabilità, formazione professionale).

- (10) La Commissione ritiene che i motivi addotti dalla Francia giustifichino l'aggiornamento a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (11) Le modifiche del PRR presentate dalla Francia a causa di circostanze oggettive riguardano 18 misure.
- (12) La Francia ha spiegato che due misure non sono più del tutto realizzabili a causa delle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dell'inflazione elevata che hanno causato problemi di attuazione, con un impatto sui relativi obiettivi. La Francia ha pertanto presentato modifiche al PRR per ridurre l'obiettivo 7.28 dell'investimento C7.I11 (Sostegno ai settori culturali e alle ristrutturazioni del patrimonio) nell'ambito della componente 7 (Digitalizzazione dello Stato, dei territori, delle imprese, della cultura) e ridurre l'obiettivo 9.12 dell'investimento C9.I3 (Rinnovo di strutture medico-sociali) nell'ambito della componente 9 (Ricerca, salute e dipendenza, coesione territoriale). Su questi presupposti, la Francia ha chiesto di ridurre i summenzionati obiettivi e di apportare le summenzionate modifiche. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (13) La Francia ha spiegato che l'investimento C8.I22 (Aumento delle risorse di *Pôle Emploi*), nell'ambito della componente 8 (Protezione del lavoro, giovani, disabilità, formazione professionale), non è più del tutto realizzabile nella forma originaria in quanto la crisi COVID-19 ha portato alla necessità di modificare alcuni aspetti delle misure, senza impatti diretti sul relativo obiettivo. Su questi presupposti, la Francia ha chiesto di modificare la descrizione dell'investimento C8.I22 (Aumento delle risorse di *Pôle Emploi*), nell'ambito della componente 8 (Protezione del lavoro, giovani, disabilità, formazione professionale). La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (14) La Francia ha spiegato che l'investimento C8.I7 (Le scuole di convitto per eccellenza), nell'ambito della componente 8 (Protezione del lavoro, giovani, disabilità, formazione professionale), non è più realizzabile entro le scadenze stabilite dal calendario del PRR originario a causa dei ritardi significativi nell'attuazione provocati dalla crisi COVID-19 e dalle perturbazioni delle catene di approvvigionamento. La Francia ha presentato modifiche al PRR per rinviare l'obiettivo 8-14 e modificare la descrizione dell'investimento C8.I7 (Le scuole di convitto per eccellenza) nell'ambito della componente 8 (Protezione del lavoro, giovani, disabilità, formazione professionale). Su questi presupposti, la Francia ha chiesto di prorogare la scadenza stabilita per l'attuazione e di apportare le summenzionate modifiche. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (15) La Francia ha spiegato che tre misure non sono più del tutto realizzabili entro le scadenze stabilite dal calendario originario a causa dell'inflazione elevata. La Francia ha pertanto presentato modifiche al PRR per modificare la descrizione dell'investimento C3.I5 (Ecologizzazione del parco auto statale), rinviare l'obiettivo 3-30 dell'investimento C3.I6 (Ecologizzazione dei porti) nell'ambito della componente 3 (Infrastrutture e mobilità verde) e modificare gli obiettivi 9-8 e 9-9 dell'investimento C9.I2 (Ammodernamento e ristrutturazione degli ospedali e dell'assistenza sanitaria) nell'ambito della componente 9 (Ricerca, salute e dipendenza, coesione territoriale). Su questi presupposti, la Francia ha chiesto di prorogare la scadenza stabilita per l'attuazione dei summenzionati obiettivi e di apportare le summenzionate modifiche. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (16) La Francia ha spiegato che tre misure non sono più del tutto realizzabili nella loro forma originaria in quanto difficoltà legali o tecniche impreviste hanno portato alla necessità di modificarne o abbandonarne alcuni aspetti al fine di attuare soluzioni più adeguate o efficienti. La Francia ha pertanto presentato modifiche al PRR per modificare il traguardo 1-2 e la descrizione della riforma C1.R1 (Riforma del settore abitativo) nell'ambito della componente 1 (Ristrutturazione di immobili), modificare il traguardo 6-8 e la descrizione dell'investimento C6.I3 (Sostegno alle imprese innovative) nell'ambito della componente 6 (Sovranità tecnologica e resilienza), e di modificare l'obiettivo 7-21 dell'investimento C7.I4 (Aggiornamento digitale dello Stato - ID digitale) nell'ambito della componente 7 (Digitalizzazione dello Stato, dei territori, delle imprese, della cultura). Su questi presupposti, la Francia ha chiesto di modificare i summenzionati traguardi e obiettivi e di apportare le summenzionate modifiche. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (17) La Francia ha spiegato che quattro misure non sono più del tutto realizzabili in quanto difficoltà legali o tecniche impreviste hanno portato a ritardi significativi nell'attuazione della misura, senza alcun impatto sull'ambizione originaria della stessa. La Francia ha pertanto presentato modifiche al PRR per modificare la descrizione dell'investimento C1.I2 (Riqualificazione energetica e grande riabilitazione dell'edilizia popolare) nell'ambito della componente 1 (Ristrutturazione di immobili), adeguare il traguardo 2-3 della riforma C2.R2 (Legge sull'economia circolare), per la quale è introdotto un traguardo 2-3 bis aggiuntivo, modificare la descrizione dell'investimento C2.I5 (Prevenzione dei rischi sismici nel DOM (Antille)) nell'ambito della componente 2 (Ecologia e biodiversità), e rinviare l'obiettivo 7-30 dell'investimento C7.I11 (Sostegno ai settori culturali e alle ristrutturazioni del patrimonio) nell'ambito della componente 7 (Digitalizzazione dello Stato, dei territori, delle imprese, della cultura). Su questi presupposti, la Francia ha chiesto di prorogare la scadenza stabilita per l'attuazione dei summenzionati traguardi e obiettivi e di apportare le summenzionate modifiche. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (18) La Francia ha spiegato che quattro misure sono state modificate per attuare alternative migliori al fine di raggiungere l'ambizione originaria della misura. La Francia ha pertanto presentato modifiche al PRR per modificare la descrizione della misura e il traguardo 1-3 della riforma C1.R2 (Regolamento termico) nell'ambito della componente 1 (Ristrutturazione di immobili), per il quale è introdotto un traguardo 1-3 bis aggiuntivo, modificare la descrizione della riforma C2.R1 (Legge sul clima & Resilienza) nell'ambito della componente 2 (Ecologia e biodiversità), eliminando il relativo traguardo 2-2 rivelatosi irrilevante e sostituito da un obiettivo relativo al numero di zone a basse emissioni nelle città, che riflette il livello di attuazione di tale riforma, modificare la descrizione dell'investimento C7.I8 (Continuità amministrativa: potenziamento digitale dell'amministrazione del sistema di istruzione) nell'ambito della componente 7 (Digitalizzazione dello Stato, dei territori, delle imprese, della cultura) per riflettere una modifica della portata della misura, e di modificare la descrizione dell'investimento C8.I6 (Creazione di posti di lavoro per i giovani nel settore dello sport) nell'ambito della componente 8 (Protezione del lavoro, giovani, disabilità, formazione professionale), per riflettere una modifica nella portata della misura. Su questi presupposti, la Francia ha chiesto di modificare o aggiungere i summenzionati traguardi e di apportare le summenzionate modifiche. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (19) La Francia ha chiesto di rendere più ambiziosa una misura per migliorare il monitoraggio della sua attuazione. La Francia ha pertanto presentato modifiche al PRR per modificare la descrizione del traguardo 7-14 bis della misura C7.R5 (Valutazione della qualità della spesa pubblica) nell'ambito della componente 7 (Digitalizzazione dello Stato, dei territori, delle imprese, della cultura). Su questi presupposti, la Francia ha chiesto di aggiungere al PRR il traguardo di tale misura. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (20) La Commissione ritiene che i motivi addotti dalla Francia giustifichino la modifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241.

## Correzione di errori materiali

- (21) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 sono stati rilevati 69 errori materiali che incidono su 27 traguardi e obiettivi e 45 misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata per correggere tali errori materiali che fanno sì che non sia rispecchiato il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 21 aprile 2021, come convenuto tra la Commissione e la Francia.
- Gli errori materiali interessano le misure C1.R2, C1.I1 e C1.I2 e il traguardo 1-13 della misura C1.I4 nell'ambito della componente 1 (Ristrutturazione di immobili); le misure C2.I4, C2.I7, C2.I8, l'obiettivo 2-16 della misura C2.I9 nell'ambito della componente 2 (Ecologia e biodiversità); la misura C3.I1, la misura C3.I4 e il traguardo 3-26, la misura C3.I6, l'obiettivo 3-30 e il traguardo 3-31 e la misura C3.I7 e il traguardo 3-32 nell'ambito della componente 3 (Infrastrutture e mobilità verde); la misura C4.I3 e l'obiettivo 4-11 nell'ambito della componente 4 (Energie e tecnologie verdi); il traguardo 5-2 e la misura C5.R2 nell'ambito della componente 5 (Sostegno alle imprese); le misure C6.R1 e C6.I4 della componente 6 (Sovranità tecnologica e resilienza); i traguardi 7-1 e 7-2 della misura C7.R1, l'obiettivo 7-16 della misura C7.I1, l'obiettivo 7-18 della misura C7.I2, il traguardo 7-23 e la misura C7.I6, le misure C7.I7 e C7.I9, il traguardo 7-31 e la misura C7.I11 nell'ambito della componente 7 (Digitalizzazione dello Stato, dei territori, delle imprese, della cultura); la misura C8.R1, l'obiettivo 8-7 della misura C8.R4, l'obiettivo 8-8 e la misura C8.I1, la misura C8.I2, la misura C8.I6, la misura C8.I7, la misura C8.I8, l'obiettivo 8-17 e la misura C8.I10, l'obiettivo 8-18 della misura C8.I11, l'obiettivo 8-20 e la misura C8.I13, l'obiettivo 8-21 e la misura C8.I14, la misura C8.I17, l'obiettivo 8-27 e la misura C8.I19, l'obiettivo 8-28 e la misura C8.I20, l'obiettivo 8-30 della misura C8.I21, la misura C8.I22 nell'ambito della componente 8: Protezione del lavoro, giovani, disabilità, formazione professionale; la misura C9.I1, gli obiettivi 9-7, 9-8, 9-9 e 9-10 e la misura C9.I2, le misure C9.I4, C9.I5, C9.I6 e C9.I7 nell'ambito della componente 9 (Ricerca, salute e dipendenza, coesione territoriale). Inoltre due errori materiali sono inclusi nella descrizione della componente 3 (Infrastrutture e mobilità verde) e della componente 8 (Protezione del lavoro, giovani, disabilità, formazione professionale). Tali correzioni non influiscono sull'attuazione delle misure in questione.

- (22) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende tre nuove riforme e tre nuovi investimenti. Le riforme riguardano la legge approvata di recente relativa all'accelerazione della produzione delle energie rinnovabili, il "piano di sobrietà energetica", che era stato adottato nell'ottobre 2022 e che mirava a ridurre il consumo energetico del 10 % entro il 2024 (rispetto all'inverno 2018-2019), e la creazione di una segreteria generale per la Pianificazione ecologica. Tali riforme contribuiscono efficacemente agli obiettivi di REPowerEU, quali stabiliti all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. La legge sulle energie rinnovabili facilita la concessione di permessi e definisce "zone di accelerazione" favorevoli alla rapida diffusione delle energie rinnovabili, contribuendo quindi all'ecologizzazione del mix energetico e all'aumento della produzione di energia elettrica. Il "piano di sobrietà energetica" contribuisce alla riduzione complessiva del consumo energetico in Francia e aiuta a raggiungere una sicurezza di approvvigionamento immediata. La segreteria generale, con il suo ruolo di pianificazione e coordinamento, indirizza le strategie nazionali nel campo della transizione ecologica, anche per quanto riguarda la lotta alla povertà energetica con la revisione dei programmi di sostegno per la riqualificazione energetica delle famiglie modeste.

- (23) I tre nuovi investimenti nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU comprendono: a) la decarbonizzazione dell'industria e b) la produzione e la diffusione di idrogeno rinnovabile e ottenuto senza combustibili fossili, e c) la ristrutturazione degli edifici pubblici di proprietà dello Stato. Il primo investimento sostiene la produzione di calore industriale basato sulla biomassa al fine di sostituire i combustibili fossili, aumentare l'efficienza energetica e modificare i processi di produzione nel settore industriale; esso contribuisce pertanto all'obiettivo di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241. Il secondo investimento sostiene quattro progetti selezionati in quanto importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), che contribuiscono allo sviluppo e alla produzione di veicoli utilitari leggeri che utilizzano l'idrogeno, alla fabbricazione di componenti per celle a combustibile a idrogeno e allo sviluppo di tecnologie per la produzione di idrogeno rinnovabile e ottenuto senza combustibili fossili, in linea con l'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere b) ed e), di tale regolamento. Il terzo investimento sostiene la riqualificazione energetica degli edifici pubblici di proprietà dello Stato con l'obiettivo di ridurre, nel brevissimo termine, il consumo energetico e la dipendenza dai combustibili fossili del parco immobiliare dello Stato, in linea con l'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento.
- (24) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene anche una misura rafforzata nell'ambito della componente 1 (Ristrutturazione di immobili): la riqualificazione energetica degli alloggi privati, compresi i setacci termici. Tale misura rafforzata inclusa nel capitolo dedicato al piano REPowerEU introduce un sostanziale miglioramento del livello di ambizione dell'investimento già presente nel PRR nazionale: il programma di sostegno denominato "MaPrimeRenov", che finanzia la riqualificazione energetica degli alloggi privati ed è attualmente in fase di revisione al fine di migliorare l'efficienza energetica delle ristrutturazioni e accelerare la graduale eliminazione dei setacci termici.

- (25) La Commissione ha valutato il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (26) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, sezione 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche affrontate dallo Stato membro interessato e della dotazione finanziaria dello stesso.
- (27) La gamma di azioni del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, corrisponde agli obiettivi del dispositivo, con un adeguato equilibrio generale tra i pilastri. Le assegnazioni fatte alle transizione verde e digitale (pari rispettivamente al 49,5 % e al 21,6 %) superano quanto prescritto dal regolamento (UE) 2021/241 (rispettivamente 37 % e 20 %); il PRR modificato contribuisce pertanto in modo significativo a tali pilastri.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (28) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, sezione 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese indirizzate alla Francia, compresi i relativi aspetti di bilancio, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo nel 2019, 2020 e 2022. In particolare il PRR modificato tiene conto delle raccomandazioni specifiche per paese del 2022 relative all'energia.
- (29) Il PRR modificato prevede un'ampia gamma di riforme e investimenti che si rafforzano reciprocamente e contribuiscono ad affrontare in modo efficace a tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Francia dal Consiglio nell'ambito del semestre europeo nel 2019 e nel 2020, in particolare per favorire l'integrazione nel mercato del lavoro e affrontare la carenza di competenze (raccomandazione 2 del 2019 e raccomandazione 2 del 2020); migliorare la connettività sul territorio (raccomandazione 3.3 del 2019, raccomandazione 3.7 del 2020); aumentare la resilienza del sistema sanitario (raccomandazione 1.2 del 2020); ridurre le emissioni nel settore dei trasporti (raccomandazione 3.4 del 2020); investire e semplificare la R&S (raccomandazione 3.1 del 2019, raccomandazione 3.8 del 2020).

- (30) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in grado di contribuire a rafforzare l'ambizione del PRR per quanto riguarda le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nel campo dell'energia e della transizione verde. In particolare gli sforzi in materia di efficienza energetica e di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili (raccomandazione 3.2 del 2019, raccomandazione 3.5 del 2020, raccomandazione 4.1 del 2022, raccomandazione 4.3 del 2022) devono essere aumentati considerevolmente con le misure nuove e rafforzate in materia di riqualificazione energetica degli edifici (alloggi privati ed edifici statali) e con la decarbonizzazione dell'industria (misura "Industria senza combustibili fossili"). Inoltre l'IPCEI sull'idrogeno è in grado di contribuire allo sviluppo e all'aumento della domanda di fonti energetiche rinnovabili (raccomandazione 3.2 del 2019, raccomandazione 3.5 del 2020, raccomandazione 4.2 del 2022) e alla decarbonizzazione dei trasporti (raccomandazione 3.4 del 2020). La legge sull'accelerazione della produzione di energia rinnovabile è in grado di contribuire a promuovere la diffusione delle energie rinnovabili e a migliorare il quadro giuridico, come menzionato nella raccomandazione 4.2 del 2022.
- (31) L'eliminazione della sottomisura "Sostegno alla produzione di idrogeno decarbonizzato" (sottomisura C4.I2) è controbilanciata da ulteriori progetti nel settore dell'idrogeno nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU. Si prevede che tali progetti contribuiranno indirettamente a promuovere la diffusione delle energie rinnovabili aumentando la domanda, contribuendo quindi alla raccomandazione 3.2 del 2019 e alla raccomandazione 3.5 del 2020. Nella valutazione del PRR iniziale, la misura eliminata "Contributo ai fondi di investimento regionali" (C5.I1) è stata considerata rilevante ai fini del raggiungimento della raccomandazione 3.1 del 2020. La sfida è attualmente valutata come "pienamente attuata" e pertanto non è considerata rilevante per la valutazione del PRR rivisto.

- (32) Il PRR modificato contiene un ulteriore traguardo sulla valutazione annuale delle misure adottate per migliorare la qualità della spesa pubblica (traguardo 7-14 bis), da raggiungere entro il 2025. Si prevede che esso fornirà ulteriori garanzie sull'effettiva attuazione del nuovo meccanismo di revisione della spesa della Francia, per assicurare che, a partire dal 2023, le valutazioni regolari della spesa pubblica siano debitamente condotte e che i loro risultati siano inseriti nelle leggi finanziarie così da tradursi in risparmi di spesa e guadagni di efficienza.
- (33) Affrontando le summenzionate sfide, il PRR modificato dovrebbe anche contribuire a correggere gli squilibri individuati nelle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011<sup>1</sup> nel 2019 e nel 2020 che la Francia sta vivendo, in particolare per quanto riguarda il debito pubblico elevato e la debole dinamica della competitività in un contesto di bassa crescita della produttività.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (34) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, sezione 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale della Francia, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, attenuando l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19 e migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

- (35) Dalla valutazione iniziale del PRR condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, sezione 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, è emerso che il PRR è in grado di esercitare un elevato impatto sul rafforzamento del potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale della Francia, sul contributo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche attraverso la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e sull'attenuazione dell'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione (rating A).
- (36) Dalle simulazioni dei servizi della Commissione si evince che il PRR, unitamente alle altre misure dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, è potenzialmente in grado di aumentare il PIL della Francia in misura compresa tra lo 0,3 e lo 0,7 entro il 2026, senza tenere conto del possibile effetto positivo delle riforme strutturali, che può essere notevole.
- (37) Il PRR, così come è stato adottato, prevedeva riforme e investimenti significativi volti ad affrontare le sfide sociali e migliorare la coesione sociale e l'integrazione di alcuni gruppi vulnerabili (giovani svantaggiati, persone con disabilità e anziani). Per favorire l'innalzamento del livello di istruzione e l'integrazione nel mercato del lavoro, le misure comprendevano in particolare il sostegno agli apprendistati, sussidi mirati all'assunzione, programmi di prevenzione dell'abbandono precoce dei sistemi di istruzione e formazione, lo sviluppo di convitti, sostegno al servizio pubblico per l'impiego e investimenti nell'accesso alle opportunità di miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale, in linea con le esigenze del mercato del lavoro. Al fine di sostenere l'accesso ai servizi sanitari, il PRR adottato includeva anche investimenti per la modernizzazione e la digitalizzazione del sistema sanitario. Alcuni investimenti, come quelli per la ristrutturazione degli alloggi sociali, miravano a ridurre la povertà energetica.

- (38) Nell'ambito del PRR modificato, la dotazione dedicata ad alcuni dei suddetti investimenti sociali e occupazionali è stata ridotta, con un impatto proporzionale sui risultati attesi. Gli obiettivi modificati riflettono tali modifiche. La valutazione positiva iniziale dell'impatto sociale del PRR sulla coesione sociale rimane tuttavia invariata. In particolare il PRR continua a combattere i problemi sociali e occupazionali, in particolare aumentando i livelli occupazionali, rafforzando l'integrazione nel mercato del lavoro e il livello di competenze della forza lavoro.

Non arrecare un danno significativo

- (39) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, sezione 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusi arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali (rating A) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> (principio "non arrecare un danno significativo").
- (40) Le modifiche introdotte nelle misure attraverso la revisione del PRR non influiscono sulla valutazione condotta per la versione originaria de PRR, che rimane invariata.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- (41) Per quanto riguarda le nuove riforme e i nuovi investimenti introdotti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, la Francia ha fornito una valutazione sistematica di ogni misura rispetto al principio "non arrecare un danno significativo" secondo la metodologia stabilita negli orientamenti tecnici della comunicazione della Commissione "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio 'non arrecare un danno significativo' a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza<sup>1</sup>, anche fornendo motivazioni sulle modalità di applicazione del quadro legislativo esistente dell'Unione e della Francia relativo al principio "non arrecare un danno significativo". Sulla base delle informazioni fornite, è possibile concludere che il PRR modificato è in grado di garantire che nessuna misura arrechi un danno significativo.

#### Contributo agli obiettivi di REPowerEU

- (42) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, sezione 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.

---

<sup>1</sup> GU C 58 del 18.2.2021, pag. 1.

(43) Si prevede che l'attuazione delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuirà in particolare al sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere b) ed e), del regolamento (UE) 2021/241. Con il rafforzamento della misura C1.I1 (Riqualficazione energetica degli alloggi privati) (misura C10.I4) e l'aggiunta di una nuova misura sulla ristrutturazione degli edifici pubblici di proprietà dello Stato con l'obiettivo a brevissimo termine di ridurre la domanda di energia entro l'inverno 2023-2024 (C10.I3), e l'introduzione di una nuova riforma volta a ridurre il consumo energetico di tutti i settori in Francia (*Plan de sobriété énergétique*), il capitolo dedicato al piano REPowerEU ha rafforzato l'ambizione di migliorare efficacemente l'efficienza energetica degli edifici, in linea con gli obiettivi stabiliti all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/241. In particolare il rafforzamento delle misure relative alla riqualficazione energetica degli alloggi privati (C1.I1), con MaPrimeRenov che fornisce una migliore copertura per le famiglie vulnerabili, contribuirà insieme al nuovo "Piano di sobrietà energetica" a contrastare la povertà energetica, in linea con l'obiettivo di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241. La misura "Industria senza combustibili fossili" mira ad accelerare la decarbonizzazione dell'industria e risponde all'obiettivo di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere b) e d) del regolamento (UE) 2021/241. I quattro progetti inclusi nell'IPCEI sull'idrogeno mirano a contribuire all'aumento della produzione e della diffusione dell'idrogeno rinnovabile e ottenuto senza combustibili fossili e contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere b) ed e) di tale regolamento. Introducendo una riforma volta a semplificare le procedure di autorizzazione per la diffusione delle energie rinnovabili, il PRR mira ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e contribuisce all'obiettivo di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera b) di detto regolamento, ossia la diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione aumentando la quota e accelerando la diffusione delle energie rinnovabili. La creazione di una segreteria generale per la Pianificazione ecologica (SGPE) dovrebbe inoltre aumentare la coerenza delle politiche e migliorare il coordinamento e l'attuazione delle strategie nazionali per il clima e l'energia, garantendo il rispetto degli impegni europei della Francia.

- (44) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU è coerente con l'impegno della Francia a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Le misure rafforzano quelle contenute nel PRR originario sull'efficienza energetica, aumentando il ritmo della riqualificazione energetica sia per le famiglie che per l'industria.
- (45) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU affronta anche la necessità di una diversificazione rispetto ai combustibili fossili, accelerando la diffusione dell'energia rinnovabile e sostenendo l'innovazione per la diffusione dell'idrogeno rinnovabile e ottenuto senza combustibili fossili, aumentando così la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Francia.

Misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale

- (46) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d ter), e all'allegato V, sezione 2.13, del regolamento (UE) 2021/241, le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono in ampia misura (rating A) in grado di avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale.
- (47) L'IPCEI sull'idrogeno è un progetto con una dimensione multinazionale e transfrontaliera, ad eccezione del progetto relativo allo sviluppo di veicoli a emissioni zero. Con l'investimento relativo alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici e il rafforzamento della misura C10.I4 (Riqualificazione energetica degli alloggi privati), il PRR rivisto contribuisce ad accelerare il ritmo di riqualificazione degli edifici con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e la domanda di energia. Tali misure sono integrate dal progetto "Industria a zero combustibili fossili", con il medesimo obiettivo di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e ridurre la domanda di energia del settore industriale.
- (48) I costi totali di tali misure ammontano a un totale di 2,6 miliardi di EUR, ossia più del 30 % dei costi stimati del capitolo dedicato al piano REPowerEU.

## Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (49) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, sezione 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 49,5 % della dotazione totale del PRR e al 91,6 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 di tale regolamento, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (50) Le misure revocate o ridotte non incidono sull'ambizione generale del PRR per quanto riguarda la transizione verde; il capitolo dedicato al piano REPowerEU apporta un contributo significativo per sostenere ulteriormente la transizione verde della Francia, dal momento che tutte le riforme e gli investimenti contribuiscono in modo integrale a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, ad aumentare l'efficienza energetica e a migliorare il quadro normativo a favore della lotta contro i cambiamenti climatici.
- (51) Il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU continua a contribuire in modo significativo alla transizione verde, compresa la biodiversità, nonché al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030, nel rispetto dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050.

## Contributo alla transizione digitale

- (52) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, sezione 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 21,6 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.
- (53) La revisione del PRR non influisce sulla sua ambizione riguardo alla transizione digitale e non incide sulla valutazione iniziale. Il PRR modificato continua a contribuire in modo significativo alla transizione digitale delle aziende e della pubblica amministrazione e all'aumento delle competenze digitali della forza lavoro, degli alunni e della popolazione in generale, con un impatto che si prevede sarà duraturo.

## Impatto duraturo

- (54) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, sezione 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in grado di avere in ampia misura (rating A) un impatto duraturo sulla Francia.
- (55) Dalla valutazione iniziale del PRR condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, sezione 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, è emerso che il PRR era in grado di avere in ampia misura (rating A) un impatto duraturo sulla Francia.

(56) Il PRR modificato non riduce l'ambizione del PRR iniziale nel suo complesso. Esso tiene conto della riduzione dell'importo assegnato, dell'impatto prolungato della crisi COVID-19, dell'inflazione e delle perturbazioni delle catene di approvvigionamento, nonché di alcune difficoltà legali e tecniche impreviste e della disponibilità di alternative migliori per l'attuazione di alcune misure. Esso include anche un nuovo capitolo dedicato al piano REPowerEU che, in aggiunta alle misure esistenti, dovrebbe avere effetti positivi duraturi sull'economia francese e dare ulteriore impulso alla sua transizione verde. In particolare, le misure REPowerEU dovrebbero contribuire alla transizione verde sostenendo lo sforzo di decarbonizzazione, la transizione energetica e la riduzione della dipendenza energetica della Francia. Le misure REPowerEU per la decarbonizzazione dell'industria e la riqualificazione energetica degli alloggi privati e degli edifici pubblici dovrebbero avere un impatto duraturo sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e della povertà energetica. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce inoltre al finanziamento dell'IPCEI sull'idrogeno, contribuendo allo sviluppo del percorso di produzione e consumo di energia rinnovabile e di idrogeno ottenuto senza combustibili fossili, con un impatto previsto di lunga durata sulla riduzione delle emissioni a lungo termine. La misura rafforzata del capitolo dedicato a REPowerEU del PRR rivisto contribuisce inoltre ad ampliare le ambizioni della Francia relative alla transizione verde favorendo la riqualificazione energetica degli alloggi privati (C1.I1). L'impatto duraturo del PRR può essere migliorato anche mediante sinergie tra il PRR e altri programmi, compresi quelli finanziati dai fondi della politica di coesione, in particolare cercando di risolvere in modo sostanziale problemi a livello territoriale e promuovendo uno sviluppo equilibrato.

- (57) Si prevede che le riforme incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU avranno un impatto duraturo sulla Francia contribuendo a ridurre il consumo energetico di tutti i settori del paese nell'ambito del "piano di sobrietà energetica" (*Plan de sobriété énergétique*), semplificando la procedura di autorizzazione per le energie rinnovabili nell'ambito della legge sull'accelerazione della produzione di energia rinnovabile (*Loi d'accélération à la production des énergies*) e istituendo la segreteria generale per la Pianificazione ecologica (SGPE), aumentando la coerenza delle politiche e sostenendo l'impegno della Francia nei confronti degli obiettivi europei.

#### Monitoraggio e attuazione

- (58) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, sezione 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità (compresi il calendario, i traguardi e gli obiettivi previsti e i relativi indicatori) proposte nel PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU sono adeguate (rating A) per garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del PRR.
- (59) La natura e l'entità delle modifiche proposte del PRR della Francia non incidono sulla precedente valutazione dell'efficacia del monitoraggio e dell'attuazione del PRR. I traguardi e gli obiettivi che accompagnano le misure modificate, compresi quelli del capitolo dedicato al piano REPowerEU, sono chiari e realistici; gli indicatori proposti per tali traguardi e obiettivi sono pertinenti, accettabili e solidi.

## Costi

- (60) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, sezione 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (61) Per la valutazione dei costi del PRR originario nel 2021, in generale la Francia ha fornito la ripartizione dei costi per le misure, con riferimenti a precedenti progetti o studi analoghi realizzati per giustificare i dati sui costi e spiegazioni adeguate della metodologia utilizzata per stabilire i costi totali. La motivazione fornita nel PRR originario in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR era in misura moderata ragionevole e plausibile, era in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed era commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale, ottenendo all'epoca un rating B.

(62) Per le misure che sono state ridimensionate nel PRR rivisto per far fronte alla riduzione dell'importo assegnato (articolo 18 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza), sono stati analizzati i costi modificati nei casi in cui la riduzione dei costi stimati non era proporzionale alla riduzione dei relativi traguardi e obiettivi. In generale la Francia ha fornito metodologie e documentazione di supporto di buona qualità, a dimostrazione che le modifiche dei costi erano ragionevoli e plausibili. Ciò riguardava le misure C2.I6 (Reti idriche sicure), C7.I1 (Potenziamento digitale delle imprese), C8.I6 (Creazione di posti di lavoro per i giovani nel settore dello sport), C8.I9 (Garanzie sostenute dallo Stato per prestiti destinati agli studenti), C8.I10 (Percorsi personalizzati per i giovani NEET di età compresa tra i 16 e i 18 anni), C8.I2 (Riqualificazione attraverso programmi di formazione duale (Pro A)), e C8.I18 (Contenuti didattici digitali: piattaforme per i contenuti digitali). Due misure, C4.I3 (Piano di sostegno al settore aeronautico) e C6.I1 (Preservare l'occupazione nel settore della R&S) sono state ridimensionate in modo proporzionale all'obiettivo nuovo o rivisto. Sono state revocate intere misure o sottomisure – la sottomisura relativa ai veicoli pesanti di C3.I2 (Sostegno all'acquisto di veicoli puliti), il meccanismo relativo alla produzione della misura C4.I2 (Sviluppare idrogeno decarbonizzato); la misura C5.I1 (Fondi di investimento regionali); e i piani per il settore per stampa, i libri e il cinema della misura C7.I11 (Cultura) – con costi ben identificati nella valutazione iniziale. Per le misure in cui la descrizione o l'obiettivo sono stati rivisti, sulla base di una variazione dei costi rispetto al PRR iniziale (ad esempio, l'inflazione), la Francia ha fornito calcoli dettagliati e prove di supporto delle modifiche. Si trattava delle misure C3.I5 (Ecologizzazione del parco auto statale), la sottomisura "Cattedrali e monumenti storici nazionali" della misura C7.I11 (Cultura) e della misura C9.I3 (Rinnovo di strutture medico-sociali). Per le misure del capitolo dedicato al piano REPowerEU, la valutazione delle stime dei costi e dei relativi documenti giustificativi indica che la maggior parte dei costi è plausibile e ragionevole. È stato dimostrato che i costi della misura rafforzata erano proporzionali. Per le nuove misure è stata fornita una giustificazione completa dei costi. Tuttavia, il fatto che talvolta la metodologia utilizzata non sia spiegata a sufficienza e che il nesso tra la giustificazione, le prove di supporto e il costo stesso non sia del tutto chiaro impedisce un rating A di questo criterio di valutazione. Infine il costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto economico e sociale previsto a livello nazionale.

## Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

- (63) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, sezione 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR iniziale sono state ritenute adeguate (rating A) per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi a norma di tale regolamento, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. La natura e l'entità delle modifiche proposte al PRR della Francia non incidono sulle valutazioni positive in quanto i nuovi investimenti e le nuove riforme inserite nel capitolo dedicato al piano REPowerEU saranno soggetti alle stesse procedure di audit e controllo attualmente in vigore per le altre misure del PRR. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse e per tutelare il bilancio dell'Unione in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.

## Coerenza del PRR

- (64) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, sezione 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, prevede provvedimenti per l'attuazione di riforme e progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (rating A) azioni coerenti.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020. pag. 1).

- (65) Il PRR originario della Francia è strutturato attorno a nove componenti coerenti che sostengono gli obiettivi comuni volti a stimolare la ripresa dell'economia francese, contribuire alla transizione verde e digitale e migliorare la resilienza della Francia. Il PRR contribuisce pertanto alla crescita sostenibile e inclusiva della Francia. Ciascuna componente si basa su pacchetti coerenti di riforme e investimenti, con misure che si rafforzano reciprocamente o che sono complementari. Vi sono anche sinergie tra le varie componenti e nessuna misura contraddice o compromette l'efficacia di un'altra.
- (66) La modifica interviene sulle le nove componenti esistenti e introduce una decima componente, il capitolo dedicato al piano REPowerEU. Le modifiche apportate ai capitoli esistenti non alterano la coerenza complessiva del piano, tenuto conto del modo in cui le componenti si rafforzano e si completano a vicenda. La componente aggiuntiva relativa agli obiettivi REPowerEU migliora la coerenza generald del PRR, in quanto include misure nuove e rafforzate in base a tre assi complementari incentrati sull'energia. I tre assi sono: lo sviluppo di tecnologie innovative per l'idrogeno, gli investimenti a favore dell'efficienza energetica degli edifici e la promozione delle energie rinnovabili e dell'industria senza combustibili fossili. Le componenti del PRR modificato si basano su pacchetti coerenti di riforme e investimenti.

## Processo di consultazione

- (67) Conformemente al suo quadro giuridico nazionale, la Francia ha condotto una serie di consultazioni con i portatori di interessi per discutere le modifiche del regolamento (UE) 2021/241 nonché il contenuto del suo PRR modificato. Il 30 marzo 2023 sono state formalmente consultate le autorità locali e regionali sulle riforme e gli investimenti previsti nell'ambito del nuovo capitolo dedicato al piano REPowerEU. Lo stesso giorno sono state consultate anche le parti sociali, compresi i rappresentanti delle organizzazioni professionali, attraverso il Consiglio economico, sociale e ambientale (CESA) e il comitato di dialogo sociale intersettoriale per gli affari europei e internazionali (CDSEI).
- (68) Per garantire la titolarità da parte dei soggetti interessati, è fondamentale coinvolgere tutte le autorità locali e tutti i portatori di interessi, comprese le parti sociali, nell'intera fase dell'attuazione degli investimenti e delle riforme inclusi nel PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU.

## Valutazione positiva

- (69) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, espressa dalla Commissione, che ha rilevato che sono soddisfatti i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno che tale decisione stabilisca le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

## Contributo finanziario

- (70) I costi totali stimati del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU della Francia, ammontano a 41 864 370 141 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Francia, il contributo finanziario calcolato in conformità dell'articolo 11 assegnato al PRR modificato della Francia, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario disponibile per detto PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, ovvero 37 448 495 278 EUR.
- (71) Conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/241, il 20 aprile 2023 la Francia ha presentato una domanda di assegnazione dei proventi di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, di tale regolamento, la cui ripartizione tra gli Stati membri è stabilita sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis del regolamento (UE) 2021/241. I costi totali stimati delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/241 previste dal capitolo dedicato al piano REPowerEU ammontano a 2 826 330 141 EUR. Poiché tale importo è superiore alla quota di assegnazione disponibile per la Francia, il sostegno finanziario supplementare non rimborsabile disponibile per la Francia dovrebbe essere pari alla quota di assegnazione, ovvero 2 317 477 900 EUR.

- (72) Inoltre, in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, il 1° marzo 2023 la Francia ha presentato una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo di una parte della sua dotazione provvisoria di risorse della riserva di adeguamento alla Brexit, per un importo pari a 504 000 000 EUR. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione per le riforme e gli investimenti a titolo di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. L'importo già versato a titolo di prefinanziamento dovrebbe essere messo a disposizione una volta recuperato.
- (73) Il contributo finanziario totale disponibile per la Francia dovrebbe essere pari a 40 269 973 178 EUR.

#### Prefinanziamento del piano REPowerEU

- (74) La Francia ha chiesto i seguenti finanziamenti per l'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU: 2 821 477 900 EUR sotto forma di contributo finanziario calcolato in conformità dell'articolo 11, il trasferimento di 504 000 000 EUR dalla dotazione provvisoria di risorse della riserva di adeguamento alla Brexit e 2 317 477 900 EUR dai proventi del sistema di scambio di quote di emissione a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).

<sup>2</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

- (75) In relazione a tali importi, conformemente all'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241, il 20 aprile 2023 la Francia ha chiesto un prefinanziamento pari al 20 % del finanziamento richiesto. Compatibilmente con le risorse disponibili, tale prefinanziamento dovrebbe essere messo a disposizione della Francia subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo tra la Commissione e la Francia che deve essere concluso a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241.
- (76) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Francia. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato di tale decisione di esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## *Articolo 1*

La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Francia è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

### *"Articolo 1*

#### *Approvazione della valutazione del PRR*

È approvata la valutazione del PRR modificato della Francia, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

2) all'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'Unione mette a disposizione della Francia un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 40 269 973 178 EUR\*. Tale contributo include:

- a) l'importo di 24 323 387 303 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022;

- b) l'importo di 13 125 107 975 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023.
  - c) l'importo di 2 317 477 900 EUR\*\* in conformità dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241, assegnato esclusivamente alle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, di tale regolamento, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento;
  - d) l'importo di 504 000 000 EUR, trasferito al dispositivo dalla riserva di adeguamento alla Brexit, di cui l'importo già versato a titolo di prefinanziamento ai sensi del regolamento (UE) 2021/1755 è messo a disposizione una volta recuperato.
2. La Commissione mette a disposizione della Francia il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/241 l'importo di 4 868 304 386 EUR. Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.

È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento a norma dell'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241 l'importo di 564 295 580 EUR. Tale prefinanziamento può essere versato dalla Commissione in uno o due pagamenti.

---

\* Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Francia di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento

\*\* Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Francia di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.";

3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

### *Articolo 2*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il ...

*Per il Consiglio*

*Il presidente*